

Risposta a interrogazione presentata dai Consiglieri Comunali Nardi, Riccucci, Sclavi e Taccari, acquisita al prot. comunale n. 12645 del 26.10.2019, avente ad oggetto: Comune di San Ginesio/Gea Italiana srl.

1) Anche a nome della Giunta, al primo quesito posto con l'interrogazione in argomento, premesso che quelle riportate sono mere dichiarazioni unilaterali, di parte ricorrente, e, quindi, come tali, comunque, interessate e strumentali all'azione giudiziaria intrapresa, rispondo confermando quanto contenuto nell'allegato 2 e nell'allegato 4 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 04/07/2019, ritenendo di non avere altro da aggiungere.

2) Al secondo quesito posto con l'interrogazione in argomento rispondo che a seguito della notifica del ricorso al TAR Marche della ditta Gea Italiana srl (417/2019 R.G.) con determina n. 178 del 1° ottobre 2019 del responsabile dell'Area Tecnica Urbanistica, giusta delibera di Giunta Comunale n.104 del 26/09/2019, è stato affidato incarico all'avvocato Luca Forte di Macerata per difendere le ragioni dell'Ente; il legale incaricato ha, quindi, provveduto a depositare memoria difensiva e relativi allegati in data 12/10/2019, in vista dell'udienza camerale programmata per il 16/10/2019.

All'esito di tale udienza l'Avv. Forte ha comunicato a questo Comune che nel corso della stessa, anche su sollecitazione del Collegio, è stato chiesto un rinvio per poter chiarire la questione relativa alla effettiva destinazione urbanistica della area acquistata dalla Gea Italiana srl e che il Tar ha, perciò, rinviato la discussione della misura cautelare all'udienza del 20.11.2019.

L'Avvocato Forte, con nota del 20/11/2019, acquisita al protocollo comunale n. 13740 del 21/11/2019, ha, quindi, comunicato a questo Comune quanto segue:

- che all'udienza del 20/11/2019 il legale della società ricorrente ha insistito per la fissazione di un'udienza di discussione, rinunciando, di fatto, alla richiesta cautelare;
- che egli, l'Avvocato Forte, non si è opposto a tale istanza avversaria, evidenziando però come l'udienza di merito dovesse essere fissata piuttosto in là, in quanto la procedura di variante è solo agli inizi e il Comune deve quindi effettuare tutta una serie di ulteriori passaggi procedurali anche piuttosto complessi;
- che con ordinanza n. 235/19, allegata alla predetta nota prot. n. 13740 del 21/11/2019, il Collegio ha fissato l'udienza pubblica per il 4 novembre 2020.

3) Riguardo al quesito relativo al procedimento di decadenza del Consigliere Comunale Costantini Alessio, rispondo dicendo che esso non è stato avviato poiché a seguito di attenta valutazione della norma, della giurisprudenza e del parere del Ministero applicabili al caso di specie è emerso, in sintesi, che la situazione di incompatibilità di cui al dettato dell'art. 63, comma 1, n. 4), del D. Lgs. n. 267/2000 non sussisterebbe per il caso di specie, poiché essa si configura per colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, con il comune, a titolo personale, e non invece nei confronti dei titolari della rappresentanza organica di soggetti che si trovino nella stessa situazione di lite. In pratica, l'incompatibilità non si configura per il soggetto che sia amministratore e/o legale rappresentante di una società in lite col comune.

La giurisprudenza esaminata, ripresa anche nel citato parere del Ministero dell'Interno, sono la sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 2 luglio 2008, chiamata ad esprimersi su un caso sollevato davanti ad essa dalla Corte d'Appello di Firenze in data 14 febbraio 2006 e la conseguente sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 263 del 23 settembre 2009.

Il parere del Ministero dell'Interno cui si è fatto riferimento è quello del 12.04.2011, facilmente reperibile sul sito del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, anche tramite motori di ricerca.

In conclusione, nel caso oggetto di interrogazione, la lite è stata instaurata nei confronti del Comune dalla Gea Italiana srl, quindi da un diverso soggetto giuridico, e non personalmente dal consigliere comunale Costantini Alessio.

Pertanto, per i motivi appena citati, si ritiene che, allo stato, non sussistano le condizioni per poter contestare a detto consigliere comunale l'incompatibilità di cui all'art. 63, comma 1, n. 4), del D. Lgs. n. 267/2000, fatti salvi eventuali ulteriori diversi accadimenti che saranno valutati da parte dei competenti uffici comunali e del legale incaricato.

Il Sindaco
Giuliano Ciabocco

